

ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE
C.C. N. 17 DEL 29/02/2008



**CITTÀ DI SAN MAURO
TORINESE
PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C. C. N. 5 DEL 25/01/2002
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 9 DEL 02/03/2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 17 DEL 29/02/2008

INDICE

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Definizione delle entrate
- Art. 3 Forme di gestione
- Art. 4 Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 5 Dilazione e sospensione del pagamento
- Art. 6 Attività di controllo delle entrate
- Art. 7 Rapporti con i cittadini
- Art. 8 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 9 Contenzioso tributario
- Art. 10 Autotutela
- Art. 11 Riscossione diretta
- Art. 12 Riscossione coattiva
- Art. 13 Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 14 Rimborsi
- Art. 15 Limite per versamenti, rimborsi ed accertamenti
- Art. 16 Interessi
- Art. 17 Compensazioni.
- Art. 18 Norme finali

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Le disposizioni del regolamento sono dirette:
 - ad individuare le modalità di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate;
 - a regolamentare l'istituto dell'autotutela e la fase del contenzioso per quanto attiene le entrate tributarie.
3. Restano salve le norme contenute nei Regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del Regolamento comunale di Contabilità.

Art. 2 Definizione delle entrate.

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate.

TITOLO II Gestione delle entrate

Art. 3 Forme di gestione.

1. Per ciascuna entrata può essere determinata una delle forme di gestione previste dall'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Tali forme sono:
 - gestione diretta in economia;
 - affidamento a terzi.
2. L'affidamento a terzi, citato al precedente comma 1, può avvenire mediante convenzione nelle forme previste dalla normativa vigente .
3. L' affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
4. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
5. Le valutazioni riguardanti la scelta della forma di gestione devono risultare da apposita e dettagliata relazione del Responsabile del settore cui compete l'entrata. Tale relazione deve contenere la configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini destinati al gestore in caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
6. Le attività d'accertamento e liquidazione delle somme dovute, nel caso d'affidamento in gestione a terzi del servizio, sono svolte dal gestore con le modalità previste nella convenzione che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art. 4 Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. Il responsabile del servizio cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, d'accertamento e quella sanzionatoria. Lo stesso appone il visto d'esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi o delle altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 5

Dilazione e sospensione del pagamento.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti, per tutti, o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Art. 6

Attività di controllo delle entrate.

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce, tributarie o relative ad altre entrate, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Art. 7

Rapporti con i cittadini.

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Le tariffe, le aliquote, i prezzi e in generale gli adempimenti posti a carico del cittadino vengono resi pubblici, utilizzando i comuni mezzi di comunicazione (pubblica affissione, giornali locali, sito internet, albo pretorio, ecc.).

Art. 8

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere improntata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione ed accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono quelle minime previste dalla vigente normativa (D.Lgs 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.):
 - per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di €51,00;
 - per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della maggiore imposta o diritto dovuti;
 - se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di € 51,00.

Art. 9

Contenzioso tributario

1. Relativamente alle entrate tributarie, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre od aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il Dirigente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
2. Ove necessario può essere richiesta la consulenza ad un professionista esterno previa idonea valutazione circa l'opportunità tecnica effettuata dal Dirigente.

Art. 10

Autotutela.

1. Il responsabile del servizio, al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuta l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre sospendere il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie d'illegittimità dell'atto:
 - errore di persona o di soggetto passivo;
 - evidente errore logico;
 - errore sul presupposto del tributo;
 - doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - prova di pagamento di tributi o di altre entrate regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - errore di calcolo nella liquidazione del tributo o dell'entrata;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni, esenzioni o regimi agevolativi;
 - errore materiale del contribuente riscontrabile dagli Uffici.
3. Il provvedimento d'annullamento o di sospensione deve essere adeguatamente motivato per iscritto e comunicato al destinatario dell'atto.
4. Il procedimento d'autotutela, attivato su iniziativa del contribuente, che si conclude con provvedimento di non annullamento, deve essere comunicato al contribuente stesso e può essere motivato con conferma dei motivi dell'accertamento.

TITOLO III Riscossione delle entrate

Art. 11 Riscossione diretta

1. La riscossione diretta, salvo quanto diversamente disposto per legge, può essere effettuata tramite la Tesoreria Comunale, mediante conto corrente postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione diretta può avvenire anche tramite l'Economato Comunale od altri Agenti Contabili. In questi casi il versamento in Tesoreria delle somme incassate deve avvenire entro i termini indicati dal regolamento di contabilità dell'ente.
3. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 93 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, per cui, entro il 28 febbraio di ogni anno, gli agenti contabili devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

Art. 12
Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva, sia dei tributi che delle altre entrate comunali avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 N. 602, se affidata ai Concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, se svolta direttamente od affidata ad altri soggetti.
2. La scelta fra le suindicate forme di riscossione coattiva è demandata al Responsabile del servizio.

Art. 13
Crediti inesigibili o di difficile riscossione.

1. E' a carico del responsabile del servizio l'attivazione delle fasi inerenti le procedure esecutive necessarie al fine di realizzare totalmente l'incasso dei crediti, secondo le modalità di cui al precedente articolo 11.
2. Gli uffici competenti, al termine di ciascun esercizio, valutano e quantificano i crediti divenuti inesigibili o di difficile riscossione, dandone comunicazione al servizio finanziario per i relativi adempimenti contabili.
3. Relativamente alle entrate non tributarie, il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, supportato da idonee documentate valutazioni, disporre transazioni su crediti d'incerta riscossione.

Art. 14
Rimborsi

1. Per quanto concerne i rimborsi di tributi, si applicano le specifiche disposizioni di legge in materia.
2. Il rimborso delle entrate non tributarie è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente ed è soggetto a prescrizione ordinaria.

TITOLO IV
Disciplina generale delle entrate tributarie

Art. 15
Limite per versamenti, rimborsi ed accertamenti

1. I versamenti d'imposta o tassa a titolo ordinario non sono da effettuarsi qualora l'importo dovuto per anno d'imposizione sia inferiore o uguale ad euro 12,00, ad eccezione del caso in cui il versamento sia riferito ad occupazioni temporanee del suolo pubblico o ad esposizioni temporanee di messaggi pubblicitari per le quali siano applicabili le tariffe temporanee TOSAP ed ICP o la TARSU giornaliera: in tal caso il limite minimo per non effettuare il versamento è fissato in € 3,00.
2. Il limite minimo per l'emissione di provvedimenti di rimborso o compensazione è fissato in euro 12,00, intendendo tale importo per anno e al netto di interessi.
3. Il limite minimo per l'emissione di provvedimenti di accertamento è fissato euro 12,00, intendendo tale importo per anno al netto di sanzioni ed interessi.

Art. 16
Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito dell'emissione di provvedimenti di accertamento di tributi sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente.
2. Sulle somme dovute a seguito dell'emissione di provvedimenti di rimborso di tributi sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente.
3. Sulle somme dovute a seguito di versamenti in forma rateizzata definita e autorizzata dal Funzionario responsabile del tributo sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente.

Art. 17
Compensazioni.

1. In caso di somme a credito riconosciute a favore del contribuente, nei limiti previsti dall'art. 15 del presente Regolamento, è ammessa la possibilità di compensazione con le somme dovute per lo stesso tributo o imposta per i quali è riconosciuto il credito. La compensazione è ammessa anche con riferimento ad annualità diverse.
2. Non è ammessa la compensazione tra crediti e debiti riferiti a tributi diversi o per somme per le quali sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

TITOLO V
Norme finali.

Art. 18
Norme finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento, come modificato e integrato, entra in vigore il 1 gennaio 2008.